



Ai Direttori delle Strutture INFN
Ai Direttori dell'Amministrazione Centrale INFN
Al Servizio di Presidenza INFN

e.p.c. Ai Componenti della Giunta Esecutiva INFN
Al Direttore Generale INFN
Al Vice Direttore Generale INFN

Oggetto: agevolazioni fiscali per chi rientra dall'estero.

Il TUIR, "Testo unico delle imposte sui redditi", all'articolo 2, comma 2, considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, (183 giorni o 184 giorni se l'anno è bisestile), risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. La residenza è il luogo di dimora abituale, mentre il domicilio è la sede principale dei propri affari e interessi.

Queste due condizioni, definite nell'art. 43 del Codice Civile, sono alternative e la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a qualificare un soggetto residente in Italia ai fini fiscali.

Sono previsti due diversi regimi di incentivi fiscali, tra loro incompatibili, per chi decide di trasferirsi in Italia e fissarvi la residenza fiscale dopo un consistente periodo di lavoro e formazione all'estero. I regimi riguardano il rientro dei cervelli e i lavoratori impatriati.

Chi è in possesso dei requisiti per godere di entrambe queste agevolazioni può scegliere liberamente a quale aderire. Il divieto di cumulo dei regimi agevolati legati al trasferimento in Italia è da considerarsi con riferimento a ciascun periodo di imposta.

Possono accedere a questi regimi agevolati anche i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato secondo quanto stabilito da una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Regime fiscale del rientro dei cervelli

La normativa sul rientro dei cervelli incentiva, anche con importanti agevolazioni fiscali, il trasferimento in Italia di persone altamente qualificate e specializzate per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese.

Per il rientro di docenti e ricercatori in particolare si prevede che il 90% del reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR)/assimilato (art. 50 del TUIR) o autonomo non sia fiscalmente imponibile ai fini IRPEF.

I requisiti necessari per usufruire di questa agevolazione sono:

- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati residenti all'estero in maniera non occasionale;
- aver svolto all'estero attività di ricerca o docenza documentata per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- tornare in Italia per svolgere attività di docenza o ricerca;
- trasferire la residenza fiscale in Italia.



L'agevolazione è applicabile a partire dal periodo di imposta in cui si diventa residenti in Italia e per i 5 anni o periodi successivi. Questo periodo può essere esteso in diversa misura come illustrato nella seguente tabella:

Periodo di estensione	Requisito
8 annualità	con almeno 1 figlio minorenni o a carico anche in affidamento preadottivo
	se proprietario di almeno 1 unità immobiliare residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti
11 annualità	con almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo
13 annualità	con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo

Si fa presente che è sufficiente possedere uno dei due requisiti previsti per il periodo delle 8 annualità per accedere al beneficio dell'estensione.

Regime fiscale dei lavoratori impatriati

Sono lavoratori impatriati coloro che trasferiscono la residenza e l'attività lavorativa in Italia, dopo essere stati all'estero per almeno 2 anni.

I loro redditi di lavoro dipendente/assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia non sono fiscalmente imponibili ai fini IRPEF per il 70% del reddito ovvero per il 90% del reddito se la residenza è presa in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per usufruire di questa agevolazione è necessario:

- trasferire la residenza fiscale in Italia;
- impegnarsi a risiedervi per almeno 2 anni;
- che l'attività lavorativa venga svolta prevalentemente nel territorio italiano.

E' richiesto inoltre, il possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero aver svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Questa agevolazione dura per 5 anni, ma può essere estesa per ulteriori 5 periodi di imposta con detassazione al 50%, a chi:

- ha almeno 1 figlio minorenni o maggiorenne ma fiscalmente a carico, oppure in affidamento preadottivo

oppure:

- diventi proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti.

Per i lavoratori/collaboratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o maggiorenni ma fiscalmente a carico, oppure in affidamento preadottivo, negli ulteriori 5 periodi di imposta, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.





Anche coloro che, al 31/12/2019, erano già beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del D.Lgs 147/2015 (regime agevolato lavoratori impatriati) possono richiedere l'estensione del beneficio per ulteriori 5 anni versando:

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se:
 - ha almeno 1 figlio minorenni, oppure in affidio preadottivo

oppure:

- è diventato proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.
- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se:
 - ha almeno 3 figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

Tipologia di redditi beneficiari delle agevolazioni descritte

I redditi beneficiari delle agevolazioni descritte riguardano le seguenti tipologie di rapporto istaurate con l'Istituto:

- rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato (art. 49 del TUIR);
- rapporto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR);
- rapporto di collaborazioni di lavoro professionale (art. 53, comma 1 del TUIR);
- rapporto di lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR);
- titolare di borse di studio (art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR).

Con i migliori saluti.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Risorse Umane
II DIRETTORE
(Dott. Renato Carletti)

